

LXXXVI SEDUTA

(POMERIDIANA)

MARTEDÌ 15 GIUGNO 1954Presidenza del Presidente **CORRIAS EFISIO****INDICE**

Disegno di legge: «Incremento dell'apicoltura. Lotta contro l'acariosi ed altre malattie delle api. Corsi di addestramento». (26)

(Discussione ed approvazione):

TORRENTE	1585-1590
MEDDA, relatore	1587-1591
SERRA, Assessore all'industria e commercio	1587-1590-1591
PRESIDENTE	1590
(Votazione segreta)	1591
(Risultato della votazione)	1591

Disegno di legge: «Protezione delle acque pubbliche contro l'inquinamento da rifiuti di lavorazioni industriali». (10) (Discussione ed approvazione):

COLIA	1591-1597-1599-1600-1603
DESSANAY	1594-1602-1605
COVACIVICH	1594-1598-1602
PRESIDENTE	1595-1597-1598-1600-1603
SERRA, Assessore all'industria e commercio	1595-1600-1603-1605
MELIS, Assessore agli enti locali ed ai trasporti	1597
AZZENA	1598-1599
SOGGIU PIERO	1599-1601-1604
MEDDA	1599
PINNA	1602
(Votazione segreta)	1606
(Risultato della votazione)	1606
Interrogazioni (Annunzio)	1585

Pag.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DESSANAY, Segretario:

«Interrogazione Sanna concernente il cantiere di lavoro di Barumini». (185)

«Interrogazione Bagedda relativa alla sospensione dei lavori del tracomatosario di Bonutrau (Macomer)». (186)

«Interrogazione Gardu concernente il Museo del Costume». (187)

«Interrogazione Bagedda relativa ai problemi dell'abitato di Ottana». (188)

Discussione ed approvazione del disegno di legge: «Incremento della apicoltura. Lotta contro l'acariosi e altre malattie delle api. Corsi di addestramento». (26)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Incremento della apicoltura. Lotta contro l'acariosi e altre malattie delle api. Corsi di addestramento». Apro la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Torrente. Ne ha facoltà.

TORRENTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, su questo progetto di legge che riguarda l'incremento dell'apicoltura e la lotta contro l'acariosi ed altre malattie delle api, il mio Gruppo ha già espresso il suo parere in sede

La seduta è aperta alle ore 18 e 25.

BERNARD, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

di Commissione. Lo stesso parere il mio Gruppo intende oggi confermare dinanzi a questo onorevole Consiglio. Il mio Gruppo è favorevole ai provvedimenti che diano un contributo allo sviluppo, nelle nostre campagne, della apicoltura. Noi siamo del parere che anche le attività che si svolgono in settori particolari siano degne della attenzione e dell'aiuto della Regione. Siamo certi che queste attività possono, nell'avvenire, attraverso un loro sviluppo razionale, portare una certa ricchezza alla Sardegna, o per lo meno raggiungere il livello che in altri tempi avevano.

E' bene ricordare che alcune nostre proposte relative alla struttura di questo disegno di legge vennero accolte dalla Commissione incaricata del suo esame. Noi ci eravamo però battuti in modo particolare per la esclusione della norma tendente a concedere sussidi ad enti ed a privati per studi e sperimentazioni in materia di apicoltura. E la Commissione, in parte, accolse le nostre osservazioni. Il disegno, infatti, ora prevede dei sussidi a favore di enti, ma non prevede più dei sussidi a favore di privati.

Per onestà devo anche ricordare che la Commissione concordò su una percentuale fissa di contributo (quello dell'articolo 1) da concedersi ad apicoltori singoli, od associati. Devo anche ricordare che, allora, proprio perchè la Commissione aveva accolto alcuni emendamenti che noi avevamo presentato e che erano stati sostenuti anche da altri colleghi (dall'onorevole Serra, per esempio), noi traemmo la convinzione che il punto del disegno concernente i sussidi a favore di enti non avesse più alcuna giustificazione.

I motivi sui quali le nostre conclusioni si basavano erano principalmente tre. In primo luogo pensavamo che, per la organicità del disegno di legge e in considerazione della limitatezza degli stanziamenti a disposizione (2 milioni da prelevare sul capitolo 56 del bilancio), non fosse opportuno disperdere le provvidenze dando la possibilità di godere di esse anche agli enti. In secondo luogo, osservavamo che la Regione aveva già approvato una legge particolare per la sovvenzione di studi e sperimentazioni riguardanti l'agricoltura. (Poco

tempo fa l'onorevole Cadeddu — se non vado errato — si è fatto promotore di una proposta di legge dello stesso genere, che il Consiglio ha approvato).

In terzo luogo, sostenevamo che, poichè gli enti che avrebbero potuto godere di sussidi, in effetti, in gran parte sarebbero stati i consorzi, questi avrebbero potuto godere delle provvidenze previste dall'articolo 1, di quelle provvidenze cioè destinate agli apicoltori «associati». Naturalmente gli enti avrebbero potuto godere di queste provvidenze solo ai fini di una loro attività tendente a incrementare lo sviluppo dell'apicoltura, mentre ai fini di una loro attività di mero studio avrebbero potuto usufruire dei benefici dell'apposita legge cui dianzi accennavo.

Le nostre critiche, poi, investivano anche lo articolo 2 del disegno di legge, nel quale era previsto che il contributo di cui all'articolo 1 sarebbe stato elevato per i consorzi al 60 per cento.

Queste le critiche da noi rivolte, in sede di Commissione, al disegno di legge del quale oggi discutiamo. Esse sono ancora valide, e noi le poniamo di nuovo all'attenzione del Consiglio. Per ciò che, in particolare, concerne l'articolo 2, ripetiamo che i consorzi non debbono godere di un trattamento diverso da quello riservato alle altre associazioni di apicoltori. Altrimenti si andrebbe incontro ad inconvenienti di questo genere: le cooperative di apicoltori godrebbero di contributi nella misura del 50 per cento, mentre i consorzi godrebbero di contributi nella misura del 60 per cento. Mi si dice che i consorzi debbono adempiere una funzione particolare per la lotta contro le malattie. Va bene, io sono d'accordo; però, mi pare che, siccome i consorzi di apicoltori devono ancora essere costituiti, sia fuori luogo introdurre una deroga al principio stabilito nell'articolo 1.

Concludendo, noi presentiamo due emendamenti soppressivi: uno al punto 3 dell'articolo 1 e uno all'intero articolo 2. A queste condizioni noi siamo disposti a dare la nostra approvazione a questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscrit-

II LEGISLATURA

LXXXVI SEDUTA

15 GIUGNO 1954

to a parlare, ha facoltà di parlare il relatore onorevole Medda.

MEDDA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ben poco ho da aggiungere a quello che è già detto nelle due relazioni, in quella della Giunta e in quella della Commissione. La apicoltura è una piccola attività marginale dell'agricoltura; essa però spesso produce un reddito abbastanza alto, specialmente se teniamo conto della scarsa quantità di lavoro, e della scarsa quantità di capitale che richiede per chi la esercita. Il clima particolare e la flora spontanea e coltivata esistenti in Sardegna danno la possibilità di un'alta produzione di miele.

Un appassionato apicoltore, il direttore dell'osservatorio di fitopatologia di Cagliari, ha eseguito un esperimento in viale Merello, in una zona che non è neanche particolarmente adatta all'allevamento delle api. Da questo esperimento è risultato che un'arnia dà più di un chilo di miele al giorno per 60 giorni: una produzione ed un reddito notevolmente alti, dunque.

Purtroppo, la mancanza di una attrezzatura di tipo industriale e la comparsa di alcune nuove malattie hanno ridotto notevolmente lo sviluppo dell'apicoltura in Sardegna. Ma, ad ogni modo, essa costituisce, ancora oggi, una discreta attività, un'attività che dà un discreto reddito, se si tiene presente che questo, data la esiguità dell'impiego di capitale che comporta, è costituito quasi esclusivamente da compenso di lavoro. Appare quindi giustificato l'intervento della Regione ai fini di incrementare l'apicoltura; tanto più che l'intervento va ad incrementare il reddito delle piccole e delle piccolissime aziende agricole o a incoraggiare un utile passatempo.

Sul concetto dell'intervento della Regione penso che siamo tutti d'accordo. Anche in sede di Commissione, tutti i consiglieri sono rimasti d'accordo. Ci sono due punti di dissenso. Il primo concerne la facoltà di concedere sussidi ad enti per studi e sperimentazioni in materia di apicoltura. Anch'io sarei del parere che tutte le spese di sperimentazione agraria dovrebbero far capo ad un unico capitolo. Però in questo caso, dato che si tratta di un'attività margina-

le, io ho paura (e questa è una paura giustificata), poichè le necessità delle sperimentazioni agrarie sono molto grandi e le disponibilità di fondi molto limitate, che per l'apicoltura non rimanga niente. Questo, naturalmente, non significa che tutti gli anni si debba intervenire in questo modo. Ma se c'è, ad esempio, un istituto, (e posso segnalare l'osservatorio di fitopatologia di Cagliari, diretto da un valente entomologo ed appassionato apicoltore) che per una necessità qualunque ha bisogno di un contributo, io non vedo perchè non si debba concederlo.

L'altra causa di dissenso verte sulla misura del contributo da concedere ai consorzi. Secondo alcuni esisterebbe una sperequazione tra il 60 per cento di contributo previsto per i consorzi e il 50 per cento previsto per i privati o per le cooperative. Ora, io faccio osservare che il 60 per cento ai consorzi spetta solo quando essi eseguano la lotta contro le malattie. E deve tenersi presente che la lotta condotta da un consorzio è certamente molto più efficace, molto più redditizia, molto più economica, di quella condotta individualmente. Questa è l'unica ragione che ha spinto la Commissione a dare ai consorzi costituiti con questo scopo, un contributo del 60 per cento invece che del 50 per cento. Non si può dunque parlare di un trattamento di favore per i consorzi. Solo la necessità di favorire la lotta contro le malattie delle api in forma consorziale, piuttosto che in forma individuale, giustifica il 60 per cento.

Onorevoli colleghi della opposizione, mi pare che press'a poco tutte le vostre richieste siano state accolte. Non ho altro da aggiungere; voglio solo pregare il Consiglio di voler approvare questo disegno di legge che, pur nella sua modestia, rappresenta un grande incremento per l'apicoltura, per questa attività marginale che, piccola quanto si vuole, ha tuttavia una certa importanza.

PRESIDENTE. La Giunta ha facoltà di esprimere il suo parere.

SERRA, *Assessore all'industria e commercio*. Parlerò brevissimamente per esprimere, in assenza del collega Casu, il parere della Giunta.

Il disegno di legge sul quale oggi discutiamo è stato elaborato dalla Giunta precedente la attuale. Nella quarta Commissione esso ha trovato la migliore accoglienza ed ha avuto sensibili miglioramenti. In sede di Commissione si è tenuto conto soprattutto del regio decreto legge 23 ottobre 1925, numero 2079, convertito in legge 18 marzo 1926, numero 562, recante provvedimenti a favore dell'apicoltura. E', questo, un decreto che regola molto particolareggiatamente la materia, evitando il solito metodo di confidare esclusivamente nella iniziativa degli Ispettorati agrari o di altri organi di Stato, e dando invece largo spazio alla iniziativa dei coltivatori. E' un decreto, questo, che eleva in dignità l'apicoltore associato in consorzi, attribuendogli delle funzioni pubbliche. Le leggi di questo tipo meriterebbero di essere estese anche ad altri campi, per incrementare la partecipazione dell'attività privata alle pubbliche funzioni.

Il decreto 23 ottobre 1925, numero 2079, tra l'altro, è valido anche per l'Isola. Usufruendo di esso, dunque, anche in Sardegna si può dare incremento alla costituzione dei consorzi di apicoltori. In Sardegna, infatti, esiste un solo consorzio di apicoltori, in provincia di Cagliari. Bisognerà dunque fare in modo che altri ne vengano costituiti in provincia di Nuoro e di Sassari, soprattutto in provincia di Nuoro, dove esiste, tenuto con mezzi primordiali, un notevole patrimonio apicolo che merita di essere curato. Il decreto di cui parliamo, all'articolo 5, fissa a questo modo le funzioni dei consorzi: «a) vigilare, specialmente a mezzo dei propri esperti, sull'applicazione del presente decreto, particolarmente per quanto riguarda la lotta contro le malattie delle api; b) diffondere la conoscenza, tra gli apicoltori, dei mezzi più idonei a prevenire e combattere le malattie contagiose delle api; c) diffondere i metodi razionali di coltura delle api curando specialmente la purezza e la selezione dell'*apis ligustica*; d) proteggere gli interessi degli apicoltori, della industria e del commercio dei prodotti degli apiai, vigilando per provocare la repressione delle frodi». Come vedete, onorevoli colleghi, molto ampio è il campo di atti-

vità in cui i consorzi di apicoltori sono chiamati ad operare, e nel proprio interesse e nell'interesse della collettività. Come si vede, dunque, l'apicoltura, pur essendo un'attività marginale dell'agricoltura, si dimostra, in pratica, largamente proficua ai fini di stimolare lo spirito della iniziativa privata, quello spirito di iniziativa che non dovrebbe mancare nelle nostre piccole aziende agricole.

Soprattutto le massaie dovrebbero occuparsi, oltre che delle galline e dei conigli, delle api. Dovrebbero interessarsene senza preoccuparsi del fatto che nella loro azienda non ci siano fiori, perchè le api, per trovare il loro alimento, possono percorrere anche grandi distanze.

In sede di Commissione — come dicevo — il disegno di legge di cui oggi discutiamo è stato notevolmente migliorato. Nel testo originale, infatti, il disegno prevedeva un incremento della attività apicola esclusivamente attraverso l'opera dei consorzi, di enti provinciali, cioè. Ora, invece, il disegno prevede un incremento della attività apicola anche su scala ridotta: non solo i consorzi, ma anche gli apicoltori, singoli o associati, sono stati messi in condizione di poter godere di contributi. In questo modo, il sistema legislativo è stato notevolmente migliorato. Se l'ampliamento apportato dalla Commissione era necessario, ciò non toglie però che dei contributi previsti dal disegno di legge oggi in discussione debbano godere in modo particolare i consorzi. Questi, infatti, operando per tutta una provincia, devono assolvere ad una funzione di protezione globale del patrimonio apicolo e devono, pertanto, affrontare delle spese non indifferenti per la propria organizzazione. Il fatto che gli stessi consorzi, poi, possano godere di un contributo del 60 per cento, mentre gli apicoltori singoli o associati possono godere di un contributo del 50 per cento, si spiega chiaramente se si pensa che il contributo è previsto esclusivamente per le opere e per il materiale necessario per la lotta contro le malattie delle api.

D'altronde, però, non si può dire che l'aumento del 10 per cento dei contributi per gli apicoltori singoli o associati di cui si è fatto propugnatore l'onorevole Torrente possa rap-

presentare un pericolo grave, in quanto inciderebbe unicamente sui contributi previsti per la lotta contro le malattie delle api.

Un problema che occorre ancora tener presente è quello, pure affacciato dal collega Torrente, che riguarda la concessione ad enti (e non a privati, per i quali abbiamo soppresso la concessione) di sussidi per studi e sperimentazioni in materia di apicoltura. Convengo pienamente col collega Medda: è bene conservare questa norma, anche se essa incide scarsamente dal punto di vista finanziario, anche se contributi per studi e sperimentazioni in campo agricolo sono previsti da una apposita legge regionale.

E' bene che il settore degli studi d'apicoltura, nel campo vastissimo degli studi agrari, assuma una propria, speciale configurazione, altrimenti potrebbe venir trascurato. Non guasta, dunque, mantenere questa norma; tanto più che abbiamo accolto la tesi dell'opposizione per cui i contributi spettano solo ad enti, con esclusione dei privati. Dei contributi, dunque, potranno godere, per esempio, un osservatorio fitopatologico, o la Facoltà di agraria o di zootecnia dell'Università di Sassari, o, non so, il Consorzio agrario, o qualche ente che si interessa particolarmente della apicoltura; comunque sono sempre enti che danno la garanzia di regolari rendiconti.

Concludendo: io penso che i colleghi presentatori degli emendamenti non dovrebbero insistere nelle loro tesi. Così il disegno di cui oggi discutiamo potrebbe essere approvato all'unanimità nel testo della Commissione.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

BERNARD, Segretario:

Art. 1

Allo scopo di difendere, incrementare e razionalizzare l'apicoltura, l'Amministrazione regionale è autorizzata:

1) a concedere ad apicoltori singoli od associati contributi del 50 per cento della spesa relativa all'acquisto:

a) del materiale necessario alla esecuzione della lotta contro le malattie delle api;

b) di arnie razionali sia per l'impianto di nuovi apiari che per la sostituzione dei bugni villici;

c) di smielatori;

2) a indire periodicamente concorsi tra apicoltori per premiare i migliori risultati tecnici ed economici conseguiti:

3) a concedere ad enti sussidi per studi e sperimentazioni in materia di apicoltura.

PRESIDENTE. E' stato presentato un emendamento soppressivo Torrente - Dessanay. Se ne dia lettura.

BERNARD, Segretario:

«Sopprimere il punto terzo dell'articolo 1».

PRESIDENTE. Poichè l'emendamento è stato già illustrato, ritengo che si possa senz'altro passare alla votazione, per divisione.

Metto quindi in votazione la prima parte dell'articolo 1, dalla parola: «Allo scopo» sino a tutto il punto 2), sino cioè alle parole: «economici conseguiti». Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

PRESIDENTE. Metto ora in votazione lo emendamento soppressivo Torrente - Dessanay. Chi lo approva, alzi la mano.

(Non è approvato).

PRESIDENTE. Metto in votazione ora il punto 3) dell'articolo 1. Chi lo approva, alzi la mano.

(E' approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 2.

BERNARD, Segretario:

Art. 2

I contributi di cui al numero 1 dell'articolo precedente, per i casi previsti alla lettera a), sono elevati al 60 per cento in favore dei Consorzi costituiti con le norme del D.P.R. 23 ottobre 1925, numero 2079, convertito in legge 18 marzo 1926, numero 562.

PRESIDENTE. E' stato presentato un emendamento soppressivo totale Torrente - Prevosto. Anche questo emendamento è stato già illustrato, nel suo intervento, dall'onorevole Torrente.

Metto quindi senz'altro in votazione l'articolo 2, dando la precedenza, trattandosi di emendamento soppressivo, all'emendamento Torrente - Prevosto. Chi approva questo emendamento alzi la mano.

(Non è approvato).

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 2, alzi la mano.

(E' approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 3.

BERNARD, Segretario:

Art. 3

Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui alla presente legge, corredate dai programmi tecnico - finanziari relativi alle iniziative che si intendono attuare, devono essere presentate all'Assessorato all'agricoltura e foreste tramite gli Ispettorati provinciali della agricoltura.

PRESIDENTE. Poichè non è stato presentato nessun emendamento, metto in votazione l'articolo 3. Chi l'approva, alzi la mano.

(E' approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 3 bis.

BERNARD, Segretario:

Art. 3 bis

Le norme di applicazione della presente legge saranno emanate con apposito regolamento da approvarsi, entro tre mesi, ai sensi dell'articolo 4, capoverso, del D.P.R. 19 maggio 1950, numero 326.

TORRENTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRENTE. Il testo dell'articolo 3 bis, così come è stato proposto dalla Commissione, non è chiaro. In esso si dice: «Le norme... saranno emanate con apposito regolamento da approvarsi, entro tre mesi...». Entro tre mesi da quale data?

SERRA, Assessore all'industria e commercio. Dall'entrata in vigore della legge.

TORRENTE. Questo non è detto nell'articolo.

SERRA, Assessore all'industria e commercio. E' inutile dirlo.

PRESIDENTE E' evidente che si intende: entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge. Dopo questa precisazione metto in votazione l'articolo 3 bis. Chi lo approva, alzi la mano.

(E' approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 4.

BERNARD, Segretario:

Art. 4

Le spese relative all'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 56, del bilancio regionale 1953, ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

La denominazione dello stesso capitolo 56 è così modificata: «Apicoltura - Contributi per le spese della lotta contro le malattie delle api, nonchè per l'acquisto di arnie, impianto di apiari, sostituzione bugni villici e acquisto di smielatori ad apicoltori singoli od associati o a

II LEGISLATURA

LXXXVI SEDUTA

15 GIUGNO 1954

consorzi di agricoltori - premi per concorsi di apicoltura - sussidi ad Enti per studi e sperimentazioni sull'apicoltura».

SERRA, *Assessore all'industria e commercio*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA, *Assessore all'industria e commercio*.
Poichè la legge avrà effetto dal 1954, in sede di coordinamento bisognerà sostituire il numero del capitolo del bilancio del 1953 con quello del corrispondente capitolo del 1954.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Serra.
Metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

MEDDA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDDA, *relatore*. Nel titolo della legge è detto: «Incremento dell'apicoltura - Lotta contro la acariosi e altre malattie delle api - Corsi di addestramento». Nel testo della legge non si parla di corsi di addestramento.

PRESIDENTE. La frase «corsi di addestramento» verrà eliminata.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Incremento dell'apicoltura - Lotta contro la acariosi e altre malattie delle api».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	39
votanti	38
maggioranza	20
favorevoli	25
contrari	13
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Angioni - Azzena - Bagedda - Bernard - Cadeddu - Canalis - Carloni - Colia - Cossu - Covacovich - Del Rio - Deriu - Dessanay - Diaz - Falchi Pierina - Fancello - Filigheddu - Fiori - Frau - Gardu - Giua Elio - Ibba - Lay - Manca - Masia - Medda - Melis - Murgia - Nioi - Pasolini - Pinna - Pirastu - Sanna - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Torrente.

Si sono astenuti: Presidente Corrias Efisio).

Discussione e approvazione del disegno di legge: «Protezione delle acque pubbliche contro l'inquinamento da rifiuti di lavorazioni industriali». (10)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Protezione delle acque pubbliche contro l'inquinamento da rifiuti di lavorazioni industriali». Apro la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Colia. Ne ha facoltà.

COLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge ha delle imperfezioni; riteniamo tuttavia che esso debba essere approvato. Dobbiamo anzi esprimere il nostro rammarico per il fatto che esso non sia stato approvato durante la passata legislatura e per il fatto che, a distanza di un anno, il disegno sia stato ripresentato in Commissione nella stessa forma che esso aveva nella passata legislatura, senza che i dubbi giuridici cui allora aveva dato luogo, nel frattempo siano stati risolti. Di qui essenzialmente scaturiscono le imperfezioni alle quali poc'anzi accennavo.

Il disegno di legge, inoltre, è ancora incompleto. In esso, infatti, nessuna misura viene prevista per ciò che concerne i danni che le imprese industriali, e quelle minerarie in specie, provocano non solo nel settore delle acque pubbliche, ma anche in altri settori, alle strade e ai terreni ad esempio. E' ben vero che esiste la legge fondamentale mineraria che, sotto un certo aspetto, tutela gli interessi dei contadini; ed è ben vero che il codice della navigazione tutela gli interessi dei pescatori e dei marinai. Ma, come tante volte è stato detto, la tutela è attuata in modo tanto frammentario che, incontestabilmente, si profila la necessità di un unico provvedimento legislativo per la

organica regolamentazione di tutta la complessa materia.

Onorevoli colleghi, le osservazioni che io faccio non sono nuove; quanto io oggi vado dicendo, in sostanza era già stato rilevato nella passata legislatura, nel corso della seduta del Consiglio regionale del 27 dicembre 1952. Se io vado ripetendo delle cose ormai note è solo perchè il disegno di legge — come ho già detto — rimane ancora affetto dalle manchevolezze che presentava due anni fa.

Comunque, nel corso della presente discussione, è bene tentare di ovviare alle manchevolezze più evidenti che il disegno presenta. Così un mio emendamento tende a dare un maggiore respiro all'articolo 1, prospettando la necessità di proteggere i terreni situati a valle delle colline sulle quali sorgono dei complessi industriali.

Su questi terreni, infatti, così come accade a Narcao, a Domusnovas, a Flumini, ad Iglesias, vengono scaricate le scorie solide delle lavorazioni industriali, scorie che, durante l'inverno, col sopraggiungere delle piogge, contribuiscono notevolmente all'inquinamento delle acque e alla rovina delle coltivazioni. Pochi giorni or sono, ad esempio, nei pressi della miniera di Masua, circa trenta ovini sono morti per aver ingerito dell'acqua inquinata.

E' scientificamente provato che i terreni sui quali si scaricano i residui delle lavorazioni industriali vengono danneggiati non tanto dai reagenti contenuti nei detriti, quanto dai «limi», dalla parte solida, cioè, dagli stessi detriti. I reagenti, a contatto con l'aria, si ossidano, evaporano; i «limi», invece, rimangono e provocano l'isterilimento dei terreni. Vi è, dunque, la necessità di impedire alle aziende di scaricare i loro rifiuti sui terreni che si trovano a valle e che sono quindi particolarmente esposti all'azione di rigagnoli. La stessa cosa potrebbe dirsi per quanto attiene allo scarico dei camini industriali, alle polveri, alle esalazioni anidrali ed arsenicali che rovinano i terreni. Questo, è vero, esula dalla attuale discussione; ma è bene egualmente parlarne, se non per altro, almeno perchè la Giunta, in un prossimo futuro, possa studiare la possibilità di regolare la materia con un apposito disegno di legge.

Mi dispiace che, oggi, non sia presente il relatore, onorevole Castaldi, perchè debbo dire che, non è completamente esatto quanto l'onorevole Castaldi afferma nella sua relazione al disegno di legge. Nella passata legislatura il disegno non si arenò soltanto per le complesse discussioni cui dettero luogo gli articoli 2 e 4. L'onorevole Castaldi ha dimenticato che anche l'articolo 1, l'articolo fondamentale, cioè, del disegno, non venne messo in votazione in seguito ad alcune giuste obiezioni del collega Piero Soggiu. Ora l'articolo 1 è ricomparso nella sua vecchia stesura e non sappiamo se le obiezioni sollevate a suo tempo dall'onorevole Soggiu siano state superate.

Il collega Soggiu, nella passata legislatura, sostenne la necessità di obbligare le aziende a provvedersi dei mezzi tecnici occorrenti per la depurazione delle acque usate nelle lavorazioni. L'Assessore professor Carta replicava affermando che, per non aver la Regione competenza legislativa esclusiva nel settore dell'industria e per la carenza di leggi dello Stato tendenti a disciplinare interventi di quel genere, della necessità prospettata non si poteva tener conto. Il professor Carta suggeriva quindi di sospendere la discussione del disegno di legge per dar modo di approfondire il problema.

Da allora, sono passati due anni e non sappiamo se il problema sia stato approfondito. Se ancora non siamo in grado di affrontare la questione, se ancora non siamo in grado di predisporre gli interventi suggeriti dall'onorevole Soggiu, noi qui approveremo una legge incompleta. La necessità di obbligare determinate imprese alla depurazione delle acque usate nella lavorazione industriale diventa ogni giorno più urgente. Proprio pochi giorni fa i pescatori di Porto Paglia hanno protestato presso la loro Capitaneria di Porto, asserendo di non poter procedere alla pesca del tonno in quanto il mare era stato intorbidito dalle acque di scolo della laveria della miniera di Bugerru. La Capitaneria di Porto è intervenuta; e la laveria di Bugerru ha provveduto a depurare le acque da essa usate. Come si vede, dunque, i complessi industriali sono provvisti degli impianti necessari per la depurazione delle acque di scolo: solo

II LEGISLATURA

LXXXVI SEDUTA

15 GIUGNO 1954

non vogliono farli funzionare per non andare incontro a delle spese.

L'episodio che ho denunciato pone per noi il problema di far sì che le imprese tengano costantemente, non solo quando loro fa comodo, in funzione gli impianti per la depurazione delle acque.

Occorre dunque che la Regione intervenga, altrimenti le imprese industriali continueranno ad immettere nel mare e nei terreni le scorie della loro produzione. Questo è il punto fondamentale, onorevoli colleghi. E sulle considerazioni che or ora ho esposto si basano le nostre preoccupazioni circa le deroghe previste dall'articolo 2. Io, come i colleghi sanno, in Commissione non mi sono schierato con la parte che pretendeva l'abolizione completa dell'articolo 2. Tuttavia sono del parere che le deroghe previste in quest'articolo debbano essere considerate eccezionali e debbano essere attuate soltanto dopo una attenta valutazione del contrasto di interessi che può esistere alla loro base. Se così non dovesse avvenire, diciamolo chiaramente, noi approveremmo una legge di scarsa utilità. Le deroghe di cui all'articolo 2 devono essere concesse solo dopo un attento esame della funzione e della importanza economico-sociale del complesso produttivo che ne vuole usufruire. Ancora oggi, come nella passata legislatura, insisto poi perchè nell'articolo 2 alla parola «deroghe» si aggiunga la parola «temporanee», non fosse altro che per spingere le imprese a provvedersi di una attrezzatura tecnica che serva ad eliminare gli inconvenienti ai quali la lavorazione industriale può dar luogo.

Nè mi si dica, come nella passata legislatura mi è stato detto, che il concetto di temporaneità è contenuto nel concetto stesso di deroga e che il potere esecutivo ha sempre facoltà di intervenire. Onorevoli colleghi, non possiamo sin d'ora prevedere come andranno le cose. D'altra parte voglio ricordare che, nella passata legislatura, l'Assessore all'industria professor Carta apprezzò questo mio emendamento, che non fu approvato dal Consiglio solo per una certa opera di sobillazione (uso una espressione poco «parlamentare») svolta dall'onorevole Castaldi. Oggi il mio Gruppo si batterà perchè questo

emendamento venga accolto. Non possiamo permettere all'infinito che in base a delle deroghe la ditta Pertusola, ad esempio, continui ad inquinare le acque di Fluminimaggiore gettando nella disperazione i contadini della zona, quegli stessi contadini che, due anni fa, ingaggiata coraggiosamente la lotta contro la Pertusola, dovettero soccombere quando scoprirono fra i loro nemici il Prefetto. Non possiamo permettere che la Società A.M.M.I. coi detriti delle miniere di Sa Duchessa e di Domusnovas continui ad inquinare le acque di Domusnovas e di Musei, le acque cioè che, oltretutto, attraverso la sorgente di San Giovanni vengono immesse nell'acquedotto di Cagliari.

Costantemente il Medico provinciale ha dichiarato che queste acque sono inquinate, e costantemente gli Ispettorati agrari hanno sposato la causa degli agricoltori, ma sempre, disgraziatamente, il Prefetto ha difeso la Società mineraria ottenendo, forse, come compenso, l'organizzazione, in suo onore, di qualche battuta di caccia grossa.

Per quanto poi attiene all'articolo 4, con tutto il rispetto che noi dobbiamo all'Avvocatura dello Stato, dobbiamo dire che noi siamo del parere che la questione debba essere vista nel suo aspetto politico. Non possiamo porci al di sotto di un qualsiasi consiglio comunale; bensì, a somiglianza di quanto ha fatto la Sicilia, dobbiamo rivendicare il diritto di porre delle sanzioni contro i trasgressori delle nostre leggi. Non si comprenderebbe il valore di un istituto legislativo quale è il Consiglio regionale se esso non avesse il potere di punire in qualche modo la violazione delle sue leggi. Sono dell'avviso che l'articolo 4 debba essere approvato così come è stato formulato dalla quinta Commissione; nè mi pare che a questo modo si corra il rischio di favorire un eventuale rinvio da parte del Governo centrale.

Onorevoli colleghi, il disegno di legge sul quale oggi discutiamo, come dicevo all'inizio del mio intervento, presenta diverse deficienze; il mio Gruppo, tuttavia, lo approverà. Concludendo, devo dire che, per il caso che il disegno venga approvato il mio Gruppo ha già preparato un ordine del giorno col quale si dà alla Giunta il mandato di predisporre un altro

II LEGISLATURA

LXXXVI SEDUTA

15 GIUGNO 1954

disegno di legge che possa regolare più compiutamente la materia.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Dessanay. Ne ha facoltà.

DESSANAY. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come or ora è stato ricordato dal collega Colia, questo progetto di legge già venne discusso dal Consiglio regionale nella passata legislatura. Noi del Gruppo comunista, allora, in sede di discussione generale, esprimemmo il nostro parere attraverso il consigliere Marras. La nostra opinione rimane oggi immutata, perchè immutate sono rimaste le condizioni che la determinarono. La situazione delle miniere, relativamente al problema dei rifiuti di minerale, è rimasta ancora oggi allo stato in cui si trovava nel passato: nessun provvedimento è stato preso dalle Società minerarie.

Quando si discuteva il vecchio disegno, tutti i settori del Consiglio si erano trovati d'accordo sui principii generali ai quali esso si ispirava. Il disegno di legge, come ha ben detto lo onorevole Colia, si arenò quando si passò dalla discussione generale a quella degli articoli. Ora esso ci viene presentato senza alcuna modifica rispetto alla sua vecchia formulazione. Così come nulla è cambiato nelle Società minerarie, nulla è cambiato nel disegno di legge. Le Società minerarie, anche dinanzi alle decisioni del Consiglio regionale, continuano imperterrite a fare il loro comodo senza preoccuparsi eccessivamente per i nostri discorsi. Quasi vorrei dire che fanno bene i monopoli minerari della Sardegna a non tener in nessun conto le nostre discussioni. Infatti, ogni qualvolta, in questo Consiglio, si presentano proposte o disegni di legge attraverso i quali si tende in qualche modo a disturbare le Società minerarie, c'è sempre un gruppo di consiglieri che protegge più o meno velatamente i monopoli minerari, c'è sempre qualcuno pronto a chiedere la sospensione, a creare dei diversivi, mascherandoli, magari, con progetti solo a parole massimalistici, sul tipo del progetto Gelli.

Date le protezioni che trovano nel Consiglio regionale, le Società minerarie hanno ben ra-

gione di non tenere in nessun conto le nostre discussioni. Così le rivendicazioni del consigliere Colia, probabilmente, anche questa volta cadranno nel vuoto.

COVACIVICH. Lei non ricorda i precedenti.

DESSANAY. Io non ricordo i precedenti? Le cose che vado dicendo mi pare debbano essere dette. E mi dispiace solo che spesso i diversivi di cui parlavo siano opera dei consiglieri che più degli altri sembrerebbero interessati alla soluzione dei problemi autonomistici, che più degli altri parrebbero interessati a tagliare le unghie ai monopoli che sfruttano il lavoro e i prodotti della Sardegna.

Dicevo poco fa che il disegno di legge numero 10 torna alla discussione nella sua vecchia formulazione. Debbo ora dichiarare apertamente che questa formulazione non ci lascia soddisfatti; in modo particolare non ci lascia soddisfatti ciò che concerne l'articolo 2. L'articolo 2 pare inserito apposta nel disegno perchè questo, una volta approvato, una volta divenuto legge, non trovi pratica applicazione. L'articolo 2, infatti, dà alle Società minerarie la possibilità di sfuggire alle sanzioni previste nel disegno di legge.

In sede di Commissione, il mio Gruppo sostenne la tesi secondo la quale il progetto di legge non avrebbe avuto nessuna validità pratica se non fosse stato soppresso l'articolo 2. Dicemmo allora che le esenzioni, casomai, avrebbero dovuto essere contemplate in un apposito regolamento, ma che comunque sarebbe stato meglio non aprire una valvola di sicurezza di questo genere, perchè, indubbiamente, di essa si sarebbero servite tutte le Società minerarie esistenti in Sardegna.

Questo soltanto intendevo dire. L'orientamento del Gruppo comunista, dunque, è ancora quello espresso nella passata legislatura. Il mio Gruppo è anche d'accordo col collega Colia, il quale, oggi, ha denunciato i danni causati dalle imprese minerarie in varie località, a Fluminimaggiore, a Domusnovas, a Musei. Anche nella zona di Villacidro - San Gavino, i terreni, a causa dell'inquinamento delle acque che provengono dalla miniera di Montevecchio, hanno

II LEGISLATURA

LXXXVI SEDUTA

15 GIUGNO 1954

subito gravi danni; in alcuni tratti sono diventati praticamente incoltivabili. Lo stesso si può dire per le vigne di Portoscuso. I coltivatori diretti di questo paese protestano perchè il fumo prodotto dagli stabilimenti minerari esercita sui terreni una azione di essiccamento.

Non voglio ancora ripetere quanto è stato già detto dal collega Colia. Voglio aggiungere soltanto che sul disegno di legge numero 10 noi comunisti facciamo delle riserve; esse sono determinate dalla presenza in esso dell'articolo 2, di quell'articolo, cioè, che, se approvato, renderebbe praticamente nulla ogni altra disposizione contenuta nel disegno stesso.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Dovrei dare la parola al relatore onorevole Castaldi. L'onorevole Castaldi, però, non ha potuto prender parte a questa seduta e si è rimesso alla sua relazione scritta. Ha quindi facoltà di parlare l'onorevole Serra, Assessore all'industria e commercio, per esprimere il parere della Giunta.

SERRA, Assessore all'industria e commercio. Il disegno di legge numero 10, come è stato già ricordato, è stato elaborato nella prima legislatura; allora aveva il numero 182. Il testo in cui oggi ci è pervenuto, effettivamente, è identico al vecchio testo. Ma nella relazione che lo accompagna è detto il perchè del permanere del vecchio testo. Il disegno di legge, nella passata legislatura, era stato già sottoposto allo esame del Consiglio. E' proprio per un senso di riguardo verso il Consiglio, che la Giunta non ha voluto apportare alcuna modifica.

Il rilievo mosso dai colleghi, i quali hanno in un certo qual modo accusato la Giunta di poca sensibilità, mi pare infondato. La Giunta, in effetti, non ha voluto scavalcare il Consiglio, al quale spetta il diritto di apportare al disegno le modifiche che ritiene opportune. Il senso di riguardo al quale la Giunta si è voluta attenere, tra l'altro, risalta ancora di più se si tiene conto che il disegno di legge è stato elaborato nella passata legislatura.

Caduto il rilievo sulla insensibilità della Giunta, cade anche l'accusa secondo la quale la

stessa Giunta tende, in certo qual modo, a favorire gli interessi monopolistici degli industriali minerari. Sia la Giunta che il Consiglio, in tutti i suoi settori, quando si è discusso della questione che oggi ci appassiona, hanno affermato con decisione la necessità di intervenire per modificare la situazione denunciata. Nella passata legislatura, in modo particolare, se ben ricordo, nella seduta del 27 dicembre 1952, il Consiglio si trovò d'accordo sui principii generali che animavano il disegno di legge numero 182.

E' vero che effettivamente rimase sospeso l'articolo 1 che riguardava l'impostazione generale del problema; però venne approvato l'articolo 2, sul quale si manifestò solo una disparità di vedute sulla opportunità di far seguire, così come oggi vorrebbe il collega Colia, alla parola «deroghe» la parola «temporanee».

Oggi anche gli amici comunisti sono per la soppressione dell'articolo 2. Essi sostengono che la disposizione contenuta nell'articolo 2 deve essere contemplata in un regolamento, se proprio la si vuole mantenere.

La tesi sostenuta dalla estrema sinistra però, così come è stato rilevato dal relatore, non può essere accolta.

Una disposizione a carattere limitativo come quella contenuta nell'articolo 2 non può trovar luogo in un regolamento; altrimenti sarebbe illegittima. Un regolamento, infatti, deve avere come contenuto semplicemente l'applicazione di norme contemplate in una legge. Di conseguenza, un regolamento non può assumere a contenuto disposizioni che innovino o deroghino alla legge. Balza dunque evidente che l'articolo 2 deve essere mantenuto.

E' bene ora prendere in esame il principio sostenuto dal collega Colia nel suo emendamento all'articolo 2: di dare, cioè, alle deroghe carattere di temporaneità.

L'emendamento Colia era stato già respinto dal Consiglio nella prima legislatura. In effetti, le Società minerarie potrebbero godere delle deroghe di cui all'articolo 2 solo a determinate condizioni: che vi sia il consenso dell'Assessore all'industria e commercio, di quello ai lavori pubblici, di quello all'igiene e sanità e di quello

all'agricoltura; che sia sentito il parere del Comitato regionale delle miniere (Comitato non politico, questo); che le deroghe trovino giustificazione nell'importanza economico-sociale degli impianti; che sussistano sufficienti garanzie per il risarcimento di eventuali danni.

Perciò, per ottenere delle deroghe, che possono essere concesse per un periodo più o meno lungo, occorrono particolari condizioni sostanziali e formali dalle quali non si può assolutamente evadere. D'altra parte, poichè ci troviamo nel campo dei rapporti fra amministrazione pubblica e privati, in particolare nel campo delle autorizzazioni amministrative, al privato non può riconoscersi un diritto in materia, bensì un semplice interesse. Quindi, il giorno in cui non venissero rispettate le norme di legge, il pubblico potere potrebbe indubbiamente revocare la concessione. Possiamo dunque star tranquilli.

Data l'esistenza delle garanzie alle quali poc'anzi accennavo, mi sembra addirittura pericoloso qualificare le deroghe di cui all'articolo 2 come «temporanee». All'industriale che voglia porre in Sardegna il centro della sua attività, infatti (e questa mia considerazione non ha il fine di proteggere gli industriali), bisogna creare una situazione favorevole. Se gli interessi industriali, per avventura, entrano in conflitto con gli interessi agricoli, bisogna valutare attentamente quali di essi meritino protezione.

Tutto sommato, dunque, mi pare che l'articolo 2 possa essere approvato nella formula proposta dalla Commissione; con esso non si vogliono stabilire delle speciali protezioni: si vogliono proteggere unicamente gli interessi dell'Isola. Con l'articolo 2 si vuole, in particolare, richiamare sulla Sardegna l'attenzione di nuove industrie.

Ho preso in esame, sino ad ora, i punti sui quali maggiormente si sviluppano i dissensi circa il disegno di legge numero 10. Su un altro punto intendo ora fermarmi. Il collega Colia ha presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 1. Questo emendamento, concernente il modo con cui si può ovviare ai danni che i complessi minerari provocano nei terreni si-

tuati a valle dei loro impianti, salvo errore, non venne presentato durante la passata legislatura. Comunque, esso si propone uno scopo lodevole: quello di dare al disegno di legge una maggiore ampiezza, una maggiore organicità. Se esso verrà migliorato nella sua formulazione, in modo che gli scopi che si prefigge risultino più chiari (e mi pare che il collega Medda abbia appunto intenzione di far questo) la Giunta e il Consiglio — penso — lo accoglieranno.

L'ultimo problema che mi rimane da affrontare è quello concernente le disposizioni contenute nell'articolo 4, le disposizioni cioè che, nella passata legislatura, diedero luogo alla sospensiva della discussione sul disegno di legge e al suo rinvio in Commissione. Dopo quella sospensiva, la Giunta regionale allora in carica studiò attentamente il problema provocando persino un parere della Avvocatura dello Stato, parere che oggi figura fra gli allegati al disegno di legge. Il parere della Avvocatura dello Stato a me non pare eccessivamente obiettivo. In esso la Regione viene considerata come un ente di natura inferiore; talvolta viene equiparata addirittura al Comune e alla Provincia. In verità, se dobbiamo essere leali e sinceri, dobbiamo dire che questa equiparazione viene fatta al solo scopo di dimostrare che, posto che gli enti autarchici territoriali minori hanno facoltà di comminare sanzioni nei loro regolamenti, *a fortiori* lo stesso potere deve intendersi attribuito alle Regioni, che sono dotate di potestà legislativa vera e propria. Ora a me pare che questa tesi non possa essere invalidata; infatti, se così non fosse, se la Regione fosse priva del potere di comminare sanzioni penali, certe norme legislative regionali non potrebbero avere alcuna efficacia. La facoltà di comminare sanzioni punitive è una conseguenza immediata della potestà di legiferare; una norma, se non fosse corredata di una sanzione punitiva, in certi casi, rimarrebbe inoperante. Io penso dunque che la Regione Sarda possa comminare delle pene per gli eventuali trasgressori delle sue leggi. E penso anche che la Corte Costituzionale sarà domani dello stesso avviso. Però, (c'è sempre il solito però), la Corte Costituzionale non esiste ancora. Se vogliamo, dunque, far

qualcosa di concreto, se vogliamo veramente in qualche modo colpire i monopolisti, come giustamente la opposizione desidera, dobbiamo approvare l'articolo 4 nel testo della Commissione; possiamo così evitare il rinvio e l'impugnativa da parte del Governo centrale. L'articolo 4, infatti, così come è stato emendato dalla quinta Commissione, si richiama direttamente al codice penale, il quale, all'articolo 650, commina delle pene per chiunque violi delle norme emanate dalle pubbliche Autorità. Ora, la Regione, dopo lo Stato, è la massima Autorità pubblica. Se in una legge regionale noi poniamo delle disposizioni che in qualche modo limitano la libertà di terzi, e stabiliamo le sanzioni previste in una legge dello Stato, qual'è il codice penale, penso che nessun incallito burocrate ministeriale possa dirci: «La vostra legge è incostituzionale». Se, per avventura, la legge di cui oggi discutiamo venisse rinviata dal Governo centrale, noi la riapproveremmo; e se, dopo la riapprovazione, intervenisse la impugnativa, avremmo la speranza di veder accolta la nostra tesi dalla Corte Costituzionale.

In definitiva, io penso che il disegno di legge, così come è stato formulato dalla quinta Commissione, possa essere approvato. Penso anche — lo ripeto — che si possa tener conto, se meglio formulato, dell'emendamento Colia all'articolo 1.

Prima di concludere devo anche accennare all'ordine del giorno Colia - Asquer - Fiori - Sanna e Zucca. L'ordine del giorno può essere accolto dalla Giunta come raccomandazione. Potrebbe anzi essere approvato anche in questa seduta, se esso, riguardando non la protezione delle acque pubbliche, ma la protezione dei terreni, non si ponesse, in certo qual modo, fuori della discussione odierna. Ripeto, la Giunta ritiene di poterlo accettare come raccomandazione. Il Consiglio dovrebbe accontentarsi di questa assicurazione: si studierà compiutamente e profondamente il problema enunciato dall'ordine del giorno Colia - Asquer - Fiori - Sanna - Zucca: un nuovo disegno di legge scaturirà da questo studio.

Non ho altro da aggiungere. Mi auguro che il voto unanime del Consiglio regionale possa

portare finalmente questa legge in porto, possa far sì che anche chi sfrutta le nostre risorse minerarie assuma l'obbligo di non danneggiare la nostra agricoltura e di non turbare le condizioni di convivenza sociale delle nostre popolazioni.

PRESIDENTE. E' pervenuto alla Presidenza un ordine del giorno Colia - Asquer - Fiori - Sanna - Zucca. Se ne dia lettura.

BERNARD, Segretario:

«Il Consiglio regionale, nell'approvare la legge regionale sulla protezione delle acque pubbliche contro l'inquinamento da rifiuti di lavorazioni industriali; constatato che anche i settori delle attività agricole e pescherecce sono permanentemente sottoposti ad azione distruttiva, oltre che ad opera degli stessi rifiuti di lavorazione industriale, anche dai fumi dei camini, dalle polveri e dalle esalazioni di acidi; dà mandato alla Giunta regionale affinché, in armonia con i principii sanciti dalle leggi nazionali (minerarie, marittime e sanitarie) elabori al più presto un disegno di legge che regoli organicamente la complessa materia».

PRESIDENTE. Onorevole Colia, ella ha già illustrato l'ordine del giorno. Se ella non ritiene opportuno presentarlo soltanto come raccomandazione alla Giunta, lo metto senz'altro in votazione.

COLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLIA. Il Consiglio è sovrano nel decidere. Il mio Gruppo desidererebbe che l'ordine del giorno venisse messo regolarmente in votazione. Spetta alla Giunta esprimere il suo parere.

MELIS, Assessore agli enti locali e trasporti. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELIS, Assessore agli enti locali e trasporti. La Giunta è del parere che l'ordine del giorno venga messo in votazione.

II LEGISLATURA

LXXXVI SEDUTA

15 GIUGNO 1954

COVACIVICH. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVACIVICH. Ritengo sia non solo opportuno, ma addirittura necessario approvare l'ordine del giorno Colia - Asquer - Fiori - Sanna - Zucca. Le disposizioni di legge da esso invocate dovrebbero essere approntate al più presto. Sono giunto a queste conclusioni soprattutto per aver avuto modo di constatare i danni e gli inconvenienti che le acque provenienti dalle laverie dei complessi minerari arrecano, quando vengono immesse nel mare, alla pesca. Già alcune tonnare hanno dovuto cessare la loro attività. Già le sardine e le acciughe si tengono lontane dalle nostre coste, per la presenza nel mare delle scorie della miniera di Nebida. Il mio voto, dunque, non può che essere favorevole all'ordine del giorno Colia - Asquer - Fiori - Sanna - Zucca.

PRESIDENTE. Metto senz'altro in votazione l'ordine del giorno Colia - Asquer - Fiori - Sanna - Zucca. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi approva, alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 1

E' vietata l'immissione di rifiuti solidi e di acque torbide o inquinate provenienti da lavorazioni industriali nelle acque pubbliche superficiali o in terreni permeabili o comunque tali da consentire il loro versamento in sistemi idrici sotterranei.

Le caratteristiche e il grado limite di torbidità od inquinamento delle acque oltre il quale è valido il divieto di cui al comma precedente saranno determinati con apposito regolamento.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento dell'onorevole Colia. Da parte degli onorevoli Medda e Cadeddu è stata, poi, presentata una proposta di modifica all'emendamento Colia. Se ne dia lettura.

BERNARD, *Segretario*:

Emendamento Colia: «Inserire, tra le parole "acque pubbliche superficiali" e le parole "o in terreni permeabili", l'espressione: "o in terreni naturalmente avvallati fra colline"».

Modifica Medda - Cadeddu: «Sostituire alle parole: "o nei terreni naturalmente avvallati" le seguenti: "o nei terreni da dove potranno essere asportati dalle acque piovane"».

PRESIDENTE. Onorevole Colia, lei ha già illustrato il suo emendamento, mi pare.

COLIA. In verità, ho già illustrato il mio emendamento. Ora però devo dire che la modifica Medda - Cadeddu traduce meglio il pensiero che attraverso il mio emendamento volevo esprimere.

AZZENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZENA. A mio avviso, l'emendamento Colia è superfluo; esso prospetta un caso espressamente contemplato dall'articolo 3. In effetti, con l'articolo 1, si vuole ovviare al pericolo derivante dalla immissione diretta nei terreni dei rifiuti di minerale; con l'articolo 3, si intende invece ovviare al pericolo derivante dal deposito sui terreni degli stessi rifiuti. Dice chiaramente l'articolo 3, che «la sistemazione sul terreno dei rifiuti derivanti da lavorazioni industriali deve essere realizzata in modo da evitare la possibilità che essi siano, dalle acque piovane o per qualunque altro motivo, rimossi dalla sede per essi prevista». Mi pare che questo, in definitiva, sia il concetto che si vuole esprimere attraverso l'emendamento Colia.

SOGGIU PIERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOGGIU PIERO. Voterò a favore dell'emendamento Colia. La modifica all'emendamento, infatti, per le ragioni addotte or ora dall'onorevole Azzena, non mi soddisfa. Durante la discussione generale è stato ricordato dall'onorevole Colia come io, durante la passata legislatura, mi sia fatto sostenitore della inclusione, nel disegno di legge, di un concetto radicale. Nel corso della discussione svoltasi nella passata legislatura, sostenni che fosse necessario imporre a tutte le aziende industriali l'obbligo di far funzionare degli impianti di depurazione delle acque usate nelle lavorazioni. Non ebbi fortuna: la mia tesi non venne accolta.

Comunque, il disegno di legge, così com'è, è già qualcosa. Ed io lo approverò. Ma devo constatare che l'emendamento Colia almeno ci dà questa ulteriore garanzia: che lo scopo che io volevo conseguire attraverso gli impianti di depurazione, possa essere conseguito con il divieto della immissione nei terreni delle acque provenienti dalle laverie e dei rifiuti solidi di minerale. Il raggiungimento di questo scopo se, per un verso, è garantito dalla possibilità di determinare con un apposito regolamento il grado limite di inquinamento delle acque in relazione alla necessità di non produrre danni, per un altro verso trova una garanzia più compiuta se si sancisce di non immettere le stesse acque inquinate nei terreni naturalmente avvallati fra colline. Il disegno di legge, è vero, prevede il divieto della immissione dei rifiuti di minerali e delle acque inquinate nei terreni permeabili, ma l'emendamento Colia tende ad impedire che gli stessi rifiuti e le stesse acque vengano immessi in terreni, che, per la loro naturale configurazione, possano favorirne il trasporto su terreni permeabili. L'obiezione dello onorevole Azzena non mi sembra abbastanza persuasiva. Infatti, mentre nell'articolo 1, si parla della immissione di rifiuti solidi e di acque torbide, nell'articolo 3, invece, si parla soltanto della sistemazione sul terreno dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni industriali.

AZZENA. Io intendevo parlare della modifica all'emendamento, intendiamoci.

SOGGIU PIERO. Allora siamo d'accordo. Anch'io vorrei far osservare all'onorevole Medda che la sua modifica, cioè il dire «nei terreni da dove potranno essere asportati dalle acque piovane» significa dire che vi sono dei rifiuti che possono, perchè solidi, restare depositati sul terreno e quindi dalle acque piovane essere trasportati; e ciò rientra proprio nel caso contemplato dall'articolo 3. Ecco perchè mi pare che sia meglio approvare l'emendamento Colia piuttosto che la modifica.

MEDDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDDA. Mi pare che il concetto che io ho voluto esprimere nella mia modifica all'emendamento Colia, sia sostanzialmente diverso da quello contenuto nell'articolo 3.

Un terreno, pur non essendo avvallato, può essere facilmente eroso dalle acque; su di esso, quindi, non si devono fare depositi nè solidi, nè liquidi. Perchè limitare il divieto dei depositi ai terreni avvallati? Ci possono essere anche dei terreni non avvallati dai quali le acque piovane possono asportare i rifiuti solidi o liquidi. La mia modifica, dunque, estende la portata dello articolo 3.

COLIA. Ma il contenuto dell'articolo 3 a che cosa si riferisce?

MEDDA. Il contenuto dell'articolo 3 si riferisce semplicemente alla sistemazione dei rifiuti. I rifiuti devono essere sistemati in modo tale...

COLIA. Ma su quali terreni?

MEDDA. Sui terreni dove è possibile un dilavamento delle acque. Bisogna evitare, ad ogni costo, che i terreni esposti al dilavamento o alla erosione delle acque siano utilizzati per il deposito di rifiuti o solidi o liquidi. Mi pare che

la mia modifica comprenda in sè ed estenda lo emendamento Colia.

PRESIDENTE. Se non vado errato, la Giunta si è già espressa sull'emendamento; comunque, poichè ne ha fatto domanda, ha facoltà di parlare l'onorevole Serra, Assessore all'industria e commercio.

SERRA, *Assessore all'industria e commercio*. Mi pare che, effettivamente, il concetto introdotto dal collega Colia col suo emendamento, dopo i chiarimenti del collega Soggiu, abbia una giustificazione. Vi sono infatti dei terreni posti fra colline (io non sono un geologo, ma la questione mi pare semplice) nei quali la roccia, cioè uno strato impermeabile, è appena coperta dal terriccio. Data la pendenza che li caratterizza, logicamente questi terreni si prestano facilmente al trasporto dei rifiuti in zone più basse. Quindi l'emendamento Colia, secondo me, trova una giustificazione indipendente dalla modifica Medda - Cadeddu. Sarebbe bene dunque accogliere tanto l'emendamento, quanto la sua modifica. Il primo comma dell'articolo 1, in questo caso, risulterebbe così formulato: «è vietata l'immissione di rifiuti solidi e di acque torbide o inquinate, provenienti dalla lavorazione industriale nelle acque pubbliche superficiali, o in terreni naturalmente avvallati fra colline, da dove potranno essere asportati dalle acque piovane, o in terreni impermeabili o comunque tali da consentire il loro versamento in sistemi idrici sotterranei».

PRESIDENTE. Vi sono dei consiglieri che intendono parlare sulla proposta or ora formulata dall'Assessore Serra, sulla possibilità, cioè, che l'emendamento Colia e la modifica Medda - Cadeddu vengano entrambi accolti? Secondo me, il concetto contenuto nella modifica Medda - Cadeddu è più ampio di quello contenuto nello emendamento Colia. Se essa dovesse essere approvata, dunque, l'emendamento cadrebbe. Da altra parte, se non vado errato, l'onorevole Colia, alla fine del suo intervento, ha dichiarato di far propria la modifica Medda - Cadeddu.

COLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLIA. Dopo quanto è stato detto, sono arrivato alla conclusione che il mio emendamento sia preferibile alla modifica Medda - Cadeddu. In un primo momento, mi era sorto il dubbio che effettivamente il concetto che attraverso l'emendamento volevo esprimere fosse già compreso nell'articolo 3. L'intervento del collega Soggiu ha ora dissipato, in me, questo dubbio.

PRESIDENTE. Onorevole Colia, lei è del parere che il suo emendamento e la modifica Medda - Cadeddu possano coesistere?

COLIA. Sì. Ritengo, comunque, che la modifica possa anche essere considerata superflua.

PRESIDENTE. Poichè tanto l'emendamento, quanto la modifica all'emendamento hanno carattere aggiuntivo, metto in votazione l'articolo 1, nel testo della Commissione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

PRESIDENTE. Ritengo che la modifica Medda - Cadeddu abbia carattere più lato dello emendamento Colia. La metto pertanto in votazione. Chi la approva, alzi la mano. *(Viene chiesta la controprova)*. Chi non la approva, alzi la mano.

(Non è approvata).

PRESIDENTE. Metto ora in votazione lo emendamento Colia. Chi lo approva, alzi la mano.

(E' approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 2.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 2

Su richiesta degli interessati e secondo le norme dettate dal regolamento, possono essere concesse deroghe al divieto di cui all'articolo 1 con decreto del Presidente della Giunta su propo-

II LEGISLATURA

LXXXVI SEDUTA

15 GIUGNO 1954

sta e di concerto con gli Assessori all'industria e commercio, ai lavori pubblici, all'Igiene e sanità, all'Agricoltura e foreste, sentito il Comitato regionale delle miniere o dell'industria, sempre che l'importanza economico-sociale dell'impianto giustifichi la deroga e sussistano sufficienti garanzie per i risarcimenti degli eventuali danni.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo a firma Colia. Se ne dia lettura.

BERNARD, Segretario:

«Aggiungere, dopo la parola "deroghe", la parola "temporanee"».

PRESIDENTE. Questo emendamento è stato sufficientemente illustrato. Penso, quindi, si possa passare senz'altro alla sua votazione.

SOGGIU PIERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOGGIU PIERO. Su questo articolo, a scanso di equivoci, desidero fare una dichiarazione di voto. E' indubbiamente l'articolo che fa pensare di più; nessuno se lo può nascondere. Come già dissi durante la passata legislatura, in sede di Commissione, ritengo che questo articolo si possa approvare unicamente perchè, in esso, è precisato il concetto che le deroghe sono ammissibili soltanto quando le giustifichi una ragione di natura economico-sociale e quando vi siano sufficienti garanzie per il risarcimento di eventuali danni. Se così non fosse, dovrei concordare con chi si oppone alla introduzione del sistema delle deroghe.

Per questo, mentre ero d'accordo col collega Colia per il suo emendamento all'articolo 1, non sono d'accordo con lui per il suo emendamento all'articolo 2. Mi sembra che proprio esso possa parere una deroga a quel principio assoluto che vieta di concedere deroghe se non in casi assolutamente eccezionali. Infatti — può darsi che io mi sbagli — il fatto che si introduca la possibilità di deroghe temporanee, cioè che si met-

ta l'accento sulla temporaneità delle deroghe, può dare la sensazione che le deroghe temporanee si possano concedere anche senza il rigoroso accertamento delle ragioni economico-sociali e delle speciali garanzie previste dall'articolo 2. Sono sempre diffidente riguardo a formulazioni di questo genere.

Devo anche ricordare che, nel corso della discussione davanti alla Commissione, per ragioni identiche a queste che oggi espongo, io proposi la soppressione dell'inciso: «sentito il Comitato regionale delle miniere»; e che, in subordine, proposi si dicesse: «sentito il Comitato regionale dell'industria». Detti allora delle giustificazioni a questa mia proposta, ma non ebbi fortuna.

Ricordo anche che, a votare in senso favorevole alla mia proposta, fummo soltanto io e il collega Azzena. Neanche voi, cari amici della sinistra, mi avete assecondato; eppure le ragioni della mia proposta erano ben chiare. In sostanza erano queste: fatalmente, il Comitato regionale delle miniere è un Comitato nel quale hanno voce i minerari, e non sarebbe male che invece... (*Interruzione dell'onorevole Colia*). E va bene, caro Colia; cerchiamo dei rimedi allora; però non nascondiamoci i pericoli ai quali andiamo incontro. Forse a voi della sinistra sembrò che la mia proposta tendesse ad altri scopi. In realtà, io volevo che il parere che serve a coprire le responsabilità dell'organo della amministrazione attiva, venisse dato non dal Comitato regionale delle miniere, ma... (*Interruzioni*). Sì, va bene, si tratterà di pareri consultivi, ma anche essi hanno il loro peso, e non c'è organo dell'amministrazione che, almeno una volta, non si sia attenuto ad un parere consultivo. Comunque non è buona regola che una amministrazione disattenda un parere consultivo senza specifici motivi; mi pare ovvio.

Con la mia proposta tendevo a stabilire che l'accertamento degli interessi generali necessario per la concessione delle deroghe venisse affidato non al Comitato regionale delle miniere, ma al Comitato regionale dell'industria, a un Comitato, cioè, nel quale quegli interessi generali fossero meglio rappresentati.

Oggi sono ancora del parere che sia meglio

II LEGISLATURA

LXXXVI SEDUTA

15 GIUGNO 1954

sopprimere l'inciso: «sentito il Comitato regionale delle miniere».

Qualcuno potrà chiedermi: perchè non hai presentato un emendamento? La sorte che le mia proposta ha avuto in Commissione, lo dico francamente, me lo ha sconsigliato. Oggi desidero solo che del mio pensiero, così come lo espressi nella passata legislatura e così come l'ho espresso oggi, resti traccia nei verbali.

COVACIVICH. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVACIVICH. Volevo ricordare, a me stesso e ai colleghi che non hanno partecipato ai lavori preparatori, che la discussione dell'articolo 2 ha portato via quasi una settimana alla quinta Commissione.

Allora, solo due commissari votarono contro la formulazione che dell'articolo aveva dato la Commissione: i comunisti Cardia e Marras. Tutti gli altri commissari furono d'accordo. In effetti, l'articolo, così come è stato formulato dalla Commissione, consente le deroghe solo quando ricorrano particolari condizioni di ordine sociale. Mi pare ora di ricordare un esempio fatto dal collega Pinna in sede di Commissione: se domani ci dovessimo trovare davanti ad una minaccia di chiusura di una miniera — disse allora il collega Pinna — solo allora noi potremmo esaminare, e sempre che non ostassero ragioni di carattere igienico, la possibilità di una deroga.

Concludendo: il mio Gruppo insiste perchè l'articolo venga approvato nel testo della Commissione. Vorrei, pertanto, pregare i colleghi della sinistra, particolarmente l'onorevole Colia, che ha seguito tutti i lavori della Commissione, e li ha seguiti con la passione per i problemi minerari che lo contraddistingue, di convincersi che il testo adottato dalla Commissione non nasconde assolutamente il desiderio di favorire le Società minerarie, ma, al contrario, tende a salvaguardare eventuali interessi dei lavoratori.

DESSANAY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DESSANAY. A me pare che le considerazioni che sono state fatte dall'onorevole Soggiu per respingere l'emendamento Colia, non trovino assolutamente giustificazione.

L'onorevole Soggiu dice: «Se aggiungiamo alla parola "deroghe" la parola "temporanee" possiamo compromettere il principio assoluto che vieta di concedere deroghe se non quando determinate ragioni le giustifichino». In realtà, però, anche con l'aggiunta prevista dall'emendamento Colia, le ragioni che devono giustificare le deroghe permangono inalterate. L'aggettivo «temporaneo» ha il suo significato e incide nella sostanza stessa dell'articolo. Pur rimanendo ferme le condizioni che sono necessarie perchè le deroghe possano essere concesse, aggiungendo la parola «temporanee» il contenuto dell'articolo diventa più preciso; è come se si dicesse: venute meno le condizioni che le giustificano, le deroghe vengono a cessare necessariamente. Queste è il senso dell'emendamento Colia.

Approvando l'articolo 2 nella sua attuale formulazione, invece, noi permettiamo a chi ottenga la concessione della deroga quando vi siano le ragioni che la giustificano, di mantenere la concessione anche quando queste ragioni siano venute a cessare.

PINNA. Ma la deroga, così come viene concessa, può anche essere revocata.

DESSANAY. Va bene, però qui non è detto che può essere revocata. Comunque, una volta...

SERRA, *Assessore all'industria e commercio*. E' un principio di diritto amministrativo!

DESSANAY. Non ha eccessiva importanza, questo. Quando la deroga è, per legge, temporanea, ciò basta perchè essa non abbia più efficacia quando cessino di esistere le ragioni che la giustificano. Se la deroga non è temporanea, invece, può accadere che, anche se è possibile revocarla, non la si revochi neanche quando vengano a cessare le ragioni che l'abbiano determinata. Qualificandole come temporanee, noi miriamo a restringere l'ampiezza delle deroghe,

in modo da evitare arbitri. Le deroghe, così, decadono ogni qual volta vengono a mancare le ragioni che hanno determinato la loro concessione. Questo è quanto volevo dire sull'emendamento Colia.

Sono d'accordo con l'onorevole Soggiu su quanto egli ha detto nell'ultima parte della sua dichiarazione. Se l'onorevole Soggiu presentasse un emendamento tendente a sopprimere l'inciso «sentito il Comitato regionale delle miniere», senza sostituirvi niente, neanche «sentito il Comitato regionale dell'industria», in modo da lasciare la piena responsabilità alla Giunta, egli avrebbe l'appoggio del mio Gruppo. In questo modo, la Giunta non potrebbe esimersi dal rendere conto dinanzi al Consiglio della concessione delle deroghe, e non potrebbe accampare come giustificazione un eventuale parere favorevole espresso dal Comitato regionale delle miniere. Ripeto: se presentasse un emendamento in questo senso, l'onorevole Soggiu troverebbe l'appoggio del mio Gruppo.

PRESIDENTE. La Giunta vuole esprimere il suo parere?

SERRA, *Assessore all'industria e commercio*. Ho già espresso il mio parere. Devo però precisare che esso, poichè, per ragioni di natura tecnica e non di indirizzo politico, non è condiviso da tutti i colleghi della Giunta, ha valore soltanto personale. Io comunque ritengo che il problema vada esaminato alla luce del diritto amministrativo. Una concessione può essere revocata in qualsiasi momento quando la pubblica Autorità ritenga che non esistano più ragioni giustificative. Onorevoli colleghi, se proprio volete aggiungere alla parola: «deroghe» la parola «temporanee» fatelo; cosa volete che vi dica? A me sembra una stortura. Pur affermando la necessità delle deroghe, dobbiamo fare in modo che queste non possano limitare eccessivamente le iniziative industriali, soprattutto le nuove iniziative. Se, per ipotesi, un pascolo cespugliato, o persino un agrumeto, deve essere necessariamente sacrificato per il sorgere di una nuova industria, non mi pare assolutamente che, sempre tenendo fermo il principio del risarcimento dei danni, questo sacrificio deb-

ba essere evitato. Sono sicuro di dire queste cose esclusivamente per il bene dell'Isola.

Onorevoli colleghi dell'opposizione, se proprio volete vedere in me un protettore dei monopoli minerari, fate pure, io sono pronto a mettermi a vostra disposizione per dimostrarvi il contrario. Quanto alla questione concernente la soppressione dell'inciso «sentito il Comitato regionale delle miniere» o «delle industrie», devo dire senza offendere nessuno: siamo o non siamo delle persone serie? Per quale ragione non dobbiamo avere fiducia nei comitati tecnici istituiti dalla Regione con proprie leggi? Perchè sospettiamo che in essi possano essere difesi interessi in contrasto col benessere della Sardegna? Simili sospetti non ci devono neanche sfiorare. Altrimenti arrechiamo offesa non solo alle persone rispettabili che siedono nei comitati tecnici, ma a noi stessi. Se abbiamo attribuito delle competenze, delle mansioni ad un organo, dobbiamo credere che ciascun componente di esso serva la Sardegna, senza preoccuparsi degli interessi privati. Io personalmente, dunque, sono del parere che, per la concessione delle deroghe di cui all'articolo 2, debba essere sentito il Comitato regionale delle miniere. Il Comitato deve essere sentito perchè i tecnici che lo compongono, se sono veramente dei tecnici, non si ispirano, nelle loro azioni, ad interessi di parte, e, se sono dei galantuomini, come noi riteniamo, non possono che servire con coscienza gli interessi della collettività.

COLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Colia, le concedo, come proponente dell'emendamento, di parlare. Poichè, però, la Giunta ha già espresso il suo parere, la prego di essere breve.

COLIA. Ho già detto che sono del parere che le deroghe previste dall'articolo 2 devono essere temporanee. Il mio emendamento, in parole povere, intende dire alle imprese minerarie: voi avrete le deroghe fino a che non vi attrezzerete. Ed è pienamente giustificato dalla impossibilità per la Regione di intervenire direttamente per disciplinare l'esercizio industriale delle imprese.

II LEGISLATURA

LXXXVI SEDUTA

15 GIUGNO 1954

Per quanto poi concerne la soppressione dell'articolo 2 dell'inciso «sentito il parere del Comitato regionale delle miniere», sono d'accordo con l'Assessore Serra. Poichè li abbiamo costituiti, dei Comitati tecnici dobbiamo pur tener conto.

PRESIDENTE. E' pervenuto alla Presidenza un emendamento soppressivo all'articolo 2 a firma Soggiu Piero - Covacivich. Se ne dia lettura.

DESSANAY, Segretario:

«Sopprimere le parole "sentito il Comitato regionale delle miniere e della industria"».

PRESIDENTE. Metto anzitutto in votazione l'emendamento soppressivo. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene chiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto ora in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo a firma Colia. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene chiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

DESSANAY, Segretario:

Art. 3

Ai fini di ovviare ai pericoli di cui all'articolo 1, la sistemazione sul terreno dei rifiuti derivanti da lavorazioni industriali deve essere realizzata in modo da evitare la possibilità che essi siano, dalle acque piovane o per qualunque altro motivo, rimossi dalla sede per essi prevista.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno

domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 4.

BERNARD, Segretario:

Art. 4

Senza pregiudizio del risarcimento dei danni arrecati e delle sanzioni previste da leggi speciali o dal Codice Penale, i contravventori alla presente legge sono tenuti al pagamento a favore della Regione di una pena pecuniaria da L. 10.000 a L. 500.000 che potrà essere aumentata fino al doppio nei casi di recidiva e di particolare gravità.

PRESIDENTE. Un emendamento sostitutivo all'articolo 4 è stato presentato dalla prima Commissione. Esso figura nella seconda pagina della relazione della prima Commissione e dice:

«Le infrazioni alla presente legge sono punite a norma dell'articolo 650 del Codice Penale, salve le maggiori sanzioni previste dalle leggi speciali. In ogni caso resta impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni».

Si tratta, dunque, di un emendamento sostitutivo totale. L'onorevole Serra ha già espresso il suo parere nel corso della discussione generale. Poichè ne ha fatto domanda, ha facoltà di parlare l'onorevole Soggiu Piero.

SOGGIU PIERO. Resto del parere che sia opportuno il testo della quinta Commissione, cioè il testo che negli atti consiliari è riportato a fianco del testo del proponente. Se noi, tutte le volte che corriamo il rischio di una impugnativa non giuridicamente fondata, ci pieghiamo, credo che, arrivati ad un certo punto, dovremo dire: «Pieghiamoci sempre, purchè passi qualche cosa». La eventuale impugnativa, nel caso del disegno di legge numero 10, non può essere assolutamente fondata, per chi sia sostenitore, come io sono, e come mi è sembrato sia anche l'onorevole Assessore all'industria e commercio, del potere della Regione di comminare sanzioni che proteggano le sue leggi.

L'Assessore all'industria e commercio si è ri-

II LEGISLATURA

LXXXVI SEDUTA

15 GIUGNO 1954

ferito, molto chiaramente, nell'affrontare il problema, a principi generali sui quali è inutile che io mi dilunghi.

Nel caso particolare, la quinta Commissione è stata abbastanza prudente, perchè ha precisato che la sanzione che l'articolo 4 intende applicare è una pena pecuniaria, cioè, in definitiva, una sanzione di carattere amministrativo. Il testo del proponente non era ugualmente chiaro. La sanzione prevista dall'articolo 4 è anche in relazione diretta con le norme penali contenute nelle leggi dello Stato. Dice infatti l'articolo: «senza pregiudizio del risarcimento dei danni arrecati e delle sanzioni previste da leggi speciali o dal codice penale...». Come ha detto l'onorevole Assessore all'industria, questo è un riferimento preciso all'articolo 650 del codice penale, nel quale è contenuta una norma in bianco che si applica a chi trasgredisca ad ordini legalmente emanati dalla Pubblica Amministrazione; una norma, dunque, che trova applicazione quando venga posta in essere non una infrazione ad una legge, o meglio non una «diretta» infrazione ad una legge, ma una infrazione ad una disposizione di carattere amministrativo. Ora, la pena pecuniaria che il testo della quinta Commissione propone non è una sanzione penale da applicare per la violazione di un ordine impartito dalla Pubblica Amministrazione, ma, più semplicemente, una sanzione amministrativa, che si pone a fianco, e in modo indipendente, alla sanzione prevista dall'articolo 650 del codice penale, la quale ultima potrà essere applicata quando l'Amministrazione attiva, constatata una violazione alla legge, emanerà un provvedimento amministrativo col quale richiamerà l'obbligato al rispetto della legge stessa. Io credo dunque, che l'articolo 4, così come è stato formulato dalla quinta Commissione, non possa dare adito alla impugnativa da parte del Governo centrale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dessanay. Ne ha facoltà.

DESSANAY. Riteniamo che il testo proposto dalla Commissione...

PRESIDENTE. Dalla quinta Commissione?

DESSANAY... dalla quinta Commissione debba essere mantenuto, sia per le ragioni che ha esposto l'onorevole Soggiu, sia anche, e soprattutto, perchè attraverso questo disegno di legge, il Consiglio deve esprimere il suo parere su una questione di principio, cioè sul fatto che la Regione, attraverso le sue leggi, ha la possibilità di comminare sanzioni. Questo è il principio al quale noi riteniamo che il Consiglio debba tener fede; altrimenti, si verificherebbe questo assurdo: che la Regione può emanare leggi che il Governo regionale è tenuto a rispettare, ma che non sono tenuti a rispettare i cittadini.

La sanzione è un complemento necessario della legge. Per questo, sarebbe perfettamente inutile che approvassimo il disegno di legge senza contemporaneamente approvare l'articolo 5 con le modifiche apportate dalla quinta Commissione. Altrimenti, a che servirebbe un Parlamento regionale? Per noi è un assurdo che la Regione non abbia il potere di comminare sanzioni per chi violi le sue leggi.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo all'articolo 4 proposto dalla prima Commissione.

SERRA, *Assessore all'industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA, *Assessore all'industria e commercio*. Proporrei, nell'ipotesi che dovesse passare il testo della quinta Commissione, che vengano sostituite le parole «pena pecuniaria» con la parola «ammenda».

SOGGIU PIERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOGGIU PIERO. Se si sostituiscono le parole «pena pecuniaria» con la parola «ammenda», i timori di una impugnativa potrebbero divenire concreti. L'ammenda infatti è la sanzione penale che accompagna le contravvenzioni.

PRESIDENTE. Non essendovi un emenda-

II LEGISLATURA

LXXXVI SEDUTA

15 GIUGNO 1954

mento regolare, io non posso accettare la proposta dell'Assessore Serra. Metto allora senz'altro in votazione l'emendamento sostitutivo all'articolo 4 proposto dalla prima Commissione. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 4 nel testo proposto dalla quinta Commissione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Protezione delle acque pubbliche contro l'inquinamento da rifiuti di lavorazioni industriali».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	40
votanti	39
maggioranza	20

favorevoli	37
contrari	2
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Angioni - Azzena - Bagedda - Bernard - Borghero-Cadeddu-Canalis-Carlioni-Cerioni - Colia - Corona Loddo Claudia - Cossu - Covacicich - Del Rio - Deriu - Dessanay - Diaz - Falchi Pierina - Fancello - Filigheddu - Fiori - Frau - Ibbas - Lay - Manca - Marras - Masia - Medda - Melis - Murgia - Nioi - Pasolini - Pirastu - Sanna - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Torrente.

Si sono astenuti: Presidente Corrias Efisio).

La seduta è tolta alle ore 20 e 50.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari

Anno 1955